

COMUNICATO

Art.1, commi 300, 367 e seguenti della L. n. 311/2004.

La legge finanziaria per il 2005 è intervenuta, tra l'altro, su due ambiti di materia definiti:

- a) a fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, su quello della riutilizzazione commerciale dei documenti, dati ed informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari;
- b) a fini di semplificazione, su quello delle attività di acquisizione giornaliera delle movimentazioni "immobiliari".

Quanto al primo ambito di materia, è stato introdotto il divieto di riutilizzazione degli atti e dei dati sub a) se non effettuato nel quadro di quanto previsto con apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio, che ha già definito lo schema di convenzione-tipo, da adottare, in via sperimentale, per regolare le attività di riutilizzazione degli atti e dei dati sub a) e le modalità di assolvimento dei tributi dovuti per tale riutilizzazione. Tale schema viene divulgato, in data odierna, con apposita circolare.

Quanto al secondo, è stato rimesso alla fase di adeguamento degli importi fissi di una serie di tributi appartenenti all'area della fiscalità indiretta il momento identificativo delle fattispecie idonee ad assicurare il massimo della semplificazione nell'onere di adempimento da parte dei contribuenti.

La semplificazione relativa all'attività, conosciuta con il termine di "ricerca continuativa" e che, ancora oggi, si realizza su supporto cartaceo, si è infatti tradotta, in occasione del decreto-legge n. 7 del 2005, costituente attuazione parziale di quanto previsto dall'art. 1, co. 300, della legge n. 311 del 2004, nella previsione tariffaria dell'attivazione del servizio di "ricerca continuativa per via telematica". Il nuovo servizio sarà in futuro erogato su base convenzionale ed i relativi oneri, anche tributari, sono già previsti nella citata nuova voce tariffaria.

Fino all'adozione della predetta ultima convenzione, che sarà necessario stipulare per conseguire l'erogazione in via telematica di tale servizio, lo stesso continua a poter essere fruito nel modo tradizionale, su supporto cartaceo.

Allo stato attuale, quindi, continua ad esistere la tradizionale voce tariffaria 7 nel nuovo allegato 2-sexies alla legge finanziaria, che naturalmente è destinata a lasciare posto alla sola voce 4 del medesimo allegato, soltanto allorché il nuovo servizio potrà essere reso disponibile.

Roma, 10.02.2005